

# Comune di San Fior

Provincia di Treviso



## REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(Art. 45 nonies L.R. n. 11/2004, Allegato A alla D.G.R.V. n. 2037/2015)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del 30 Settembre 2020

### **Art. 1 – Istituzione della Commissione locale per il paesaggio**

1. Il Comune di San Fior istituisce la Commissione locale per il paesaggio, in osservanza delle leggi e direttive regionali vigenti e al fine di garantire un'adeguata tutela del paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D.Lgs. n. 42/2004, nonché di fornire un supporto qualificato per l'esercizio delle competenze delegate al Comune in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e per la valutazione in merito agli interventi riguardanti immobili tutelati.

2. L'Ente trasmette alla Giunta Regionale copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei membri, nonché copia dei provvedimenti relativi ad eventuali modifiche. Il provvedimento di nomina dà atto della valutazione comparativa relativa agli specifici titoli di studio, esperienza e professionalità nella materia.

### **Art. 2 – Competenze della Commissione locale per il paesaggio**

1. Sono soggetti all'esame della Commissione:

- le istanze ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 al fine della realizzazione di interventi edilizi che alterano l'aspetto esteriore dei luoghi ricadenti all'interno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ivi comprese le istanze ai fini della realizzazione di opere di urbanizzazione o interventi per opere pubbliche e/o di interesse pubblico che alterano l'aspetto esteriore dei luoghi;

- le istanze di accertamento di compatibilità ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 relative ad interventi edilizi che alterino l'aspetto esteriore dei luoghi ricadenti all'interno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

- i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 167 D.Lgs n. 42/2004.

2. La Commissione esprime altresì i pareri relativi alle istanze di permesso di costruire ricadenti in ATO 1 o VInCA in area SIC.

### **Art. 3 – Composizione della Commissione locale per il paesaggio**

1. La Commissione, così come disposto dall'art. 45 nonies, comma 2, della L.R. Veneto n. 11/2004, è composta dal Responsabile del settore competente o da un suo delegato in qualità di presidente (membro di diritto) e da n. 3 (tre) componenti effettivi individuati sulla base di candidature pervenute al Comune a seguito di apposito avviso pubblico.

2. L'avviso viene pubblicato sul sito WEB del Comune e all'albo pretorio; dello stesso viene data comunicazione agli Ordini e Collegi Professionali competenti della Provincia.

3. I membri sono nominati dal Sindaco, sulla base di un'istruttoria tecnica predisposta dagli uffici, individuando nominativi con competenze e professionalità armonicamente equilibrate per garantire un'adeguata interdisciplinarietà all'interno della Commissione.

4. Le suddette candidature dovranno essere corredate da dettagliato curriculum in cui verrà documentata la pluriennale e qualificata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio.

5. Possono essere nominati componenti della Commissione:

a) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, agronomico-forestali, geologiche e analoghe;

b) professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico-forestale, geologica e analoghe, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;

c) dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui alla lett. b), o che siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.

### **Art. 4 – Elementi di incompatibilità**

1. La carica di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con quella di componente della Commissione "Territorio" eventualmente istituita, se svolte contestualmente e nel medesimo ambito territoriale.

2. I membri della Commissione non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla Legge, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e le norme deontologiche proprie di ciascun ordine professionale.

3. Non possono far parte della Commissione Locale per il Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, ivi compresi i Consiglieri Comunali.

### **Art. 5 – Modalità di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio**

1. La Commissione è convocata dal presidente (o da un suo delegato), con avviso trasmesso per via telematica (e-mail) o con utilizzo di posta certificata ai componenti fatto pervenire almeno tre giorni prima rispetto alla data della seduta.

2. Per la validità delle riunioni della Commissione, devono intervenire il presidente ed almeno due degli altri tre componenti. Qualora il presidente sia impossibilitato a partecipare alla Commissione, assume la presidenza della Commissione uno degli altri tre componenti a ciò delegato dal presidente assente.
3. Le riunioni non sono pubbliche; la Commissione, tuttavia, può ammettere a partecipare alle sedute, al fine di illustrare il progetto in esame, il progettista, con esclusione della possibilità di partecipare alla fase di discussione e votazione.
4. Alle sedute della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento. Il presidente può designare un funzionario o un istruttore a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione.
5. La Commissione può chiedere un supplemento di istruttoria al fine di acquisire più esaurienti elementi di giudizio.
6. La Commissione può effettuare sopralluoghi se risulta utile per un più approfondito esame dell'intervento ed al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il parere.
7. La Commissione esprime il parere di competenza a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il parere della Commissione Locale per il Paesaggio deve essere sempre motivato.
8. I componenti della Commissione non possono prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri diretti o indiretti, di loro parenti o affini sino al quarto grado. Qualora si verificasse detta circostanza il componente è tenuto a segnalare l'incompatibilità, astenendosi altresì dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale obbligo di astensione deve essere presa nota nel verbale.

#### **Art. 6 – Durata e compensi della Commissione**

1. I membri della Commissione durano in carica per la durata del mandato elettorale e comunque non più di cinque anni, e sono rieleggibili una sola volta.
2. Alla scadenza del termine, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione.
3. I componenti decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata motivazione a tre sedute consecutive o per incompatibilità sopravvenuta. La decadenza è dichiarata con atto del Sindaco che, contestualmente, provvede alla loro sostituzione.
4. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario, deve avere i requisiti previsti all'art. 3 del Regolamento e rimanere in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 3, del D.Lgs 42/2004, si precisa che la partecipazione alla Commissione è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni normative di settore, compresi gli atti di indirizzo.